



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Prima Sezione - Volontaria

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.

Dott. Stefano Tarantola                      Consigliere

Dott. Francesca Traverso                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella proc. n. 112/2026 R.VG. promossa da

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE LIGURIA, rapp. e difesa ex  
lege dall'Avvocatura dello Stato

PARTE RECLAMANTE

nei confronti di

LUCA [REDACTED] e MATTEO [REDACTED] quali eredi con beneficio di inventario di UMBERTO [REDACTED] rapp. e difesi dall'Avv.to PAOLO CANEPA presso il cui studio sono elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

## PARTI RESISTENTI

e con l'intervento del Procuratore Generale

## CONCLUSIONI delle PARTI

Per la reclamante:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,

- in via cautelare: disporre la sospensione della procedura liquidatoria dichiarata aperta con la sentenza impugnata e/o, comunque, adottare tutti i provvedimenti più ritenuti opportuni a tutela dei creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 CCII;

- in accoglimento del presente reclamo, riformare/annullare la sentenza impugnata, dichiarando, per l'effetto, inammissibile la domanda di apertura del procedimento di liquidazione controllata ex art. 268 CCII presentata da Luca [REDACTED] e Matteo [REDACTED]



quali eredi con beneficio di inventario di Umberto [redacted] e/o, comunque, respingendo la suddetta istanza, con ogni conseguente effetto di legge”.

Per i resistenti:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte, contrariis reiectis (anche in relazione alla richiesta di sospensiva, da non concedere, stante la pronta liquidabilità del reclamo) rigettare l’avversario reclamo. Con il favore delle spese di lite, IVA e CPA inclusa, nonché con rifusione dei costi sostenuti”.

Per il Procuratore Generale:

“dichiara di rimettersi alle decisioni della Corte d'appello di Genova”.

**Fatto e diritto**

Con ricorso depositato il 23 febbraio 2026, i fratelli Luca [redacted] e Matteo [redacted] nella qualità di eredi del padre Umberto [redacted] deceduto il 18 aprile 2025, dopo avere accettato l'eredità con beneficio di inventario, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 268 CCII. A sostegno della domanda hanno dedotto che il de cuius, architetto, versava in stato di sovraindebitamento e che il patrimonio relitto risultava incapiente rispetto all'esposizione debitoria accertata dall'Organismo di composizione della crisi, sussistente in maggior parte nei confronti dell’Erario.

Con sentenza n. 39/2026 del 9 marzo 2026 il Tribunale di Genova, ritenuta la completezza della documentazione prodotta, la regolarità della relazione dell'OCC e la sussistenza dello stato di sovraindebitamento, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Umberto [redacted] nominando il liquidatore e disponendo gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 270 CCII.

Avverso tale sentenza ha proposto reclamo l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Liguria, creditrice del *de cuius*, sostenendo che la procedura non avrebbe potuto essere aperta in presenza di un'eredità accettata con beneficio di inventario. La reclamante deduce che l'accettazione beneficiata determinerebbe la separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio degli eredi, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo e oggettivo del sovraindebitamento, nonché il difetto di legittimazione degli eredi a richiedere l'apertura della procedura. Allega inoltre l'incompatibilità tra liquidazione controllata ed eredità beneficiata, richiamando la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Si sono costituiti gli eredi Luca [redacted] e Matteo [redacted] chiedendo il rigetto del reclamo. Essi hanno sostenuto che, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136 del 2024, il Codice della crisi consente espressamente l'apertura della liquidazione controllata anche nei confronti



del debitore civile deceduto entro l'anno, e che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è incompatibile con la procedura concorsuale, ma costituisce anzi il presupposto per la separazione del patrimonio ereditario da quello personale degli eredi.

Instaurato il contraddittorio la causa era trattenuta in riserva per la decisione all'udienza del 18.06.2026, sentite le parti.

Il PG interveniva rimettendosi al giudizio della Corte.

### **1.sui motivi di reclamo**

La reclamante formula i seguenti motivi di doglianza:

I. inammissibilità della domanda per difetto del presupposto oggettivo del sovraindebitamento;

II. inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire e, comunque, del presupposto soggettivo del sovraindebitamento;

III. violazione della *ratio* della normativa di cui al Codice della crisi ed erroneo riferimento al procedimento di esdebitazione;

IV. sviamento della procedura concorsuale in danno dei creditori.

Con unica comparsa si sono costituiti i resistenti, entrambi figli di Umberto [redacted] deceduto il 18/4/2025, instando per il rigetto del reclamo, evidenziando che l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore deceduto sarebbe ammessa direttamente dal Codice della crisi, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dal D. lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo 2024).

In particolare, viene fatto riferimento al primo comma dell'art. 33 C.C.I.I., richiamato dall'art. 34, a sua volta richiamato e reso applicabile dall'art. 65, comma 2, nella parte in cui è stato integrato con il riferimento alla procedura di liquidazione controllata, oltre che all'art. 270 C.C.I.I..

*1.1.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 268 CCII - inammissibilità della domanda formulata dagli eredi con beneficio di inventario per difetto del presupposto oggettivo del "sovraindebitamento" (art. 268, comma 1, CCII)*

Con il primo motivo parte reclamante contesta la sussistenza del requisito oggettivo del sovraindebitamento.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte degli eredi escluderebbe la possibilità per gli stessi di invocare la normativa sul sovraindebitamento in relazione ai debiti accumulati in vita dal *de cuius*.

A sostegno della propria tesi, la reclamante richiama i principi dell'istituto in argomento, in virtù dei quali, a seguito dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il



patrimonio del *de cuius* rimane separato e distinto dai patrimoni degli eredi, che possono essere chiamati a rispondere dei debiti soltanto nei limiti della capienza dell'asse ereditario.

L' Agenzia delle Entrate richiama, altresì il disposto l'art. 2 del d.lgs. n. 14/2019, lett. c), nella parte in cui esclude che possa configurarsi l'ipotesi di sovraindebitamento quando il debitore può ricorrere ad altre procedure liquidatorie, tra le quali rientrerebbe l'accettazione con beneficio di inventario ai sensi degli artt. 484 ss. del Codice civile, quale strumento tipico previsto per la liquidazione del patrimonio ereditario.

1.2 Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 268 CCII - inammissibilità della domanda formulata dagli eredi con beneficio di inventario ai sensi del codice della crisi per difetto di legittimazione ad agire e, comunque, del presupposto soggettivo del sovraindebitamento

Con il secondo motivo parte reclamante contesta la sussistenza in capo agli eredi odierni resistenti della legittimazione ad agire, avendo azionato una procedura riservata in via esclusiva dalla legge al soggetto sovraindebitato.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica, sono fondati.

I reclamati hanno promosso la procedura nella qualità di eredi beneficiati di Umberto [redacted] deducendo il sovraindebitamento maturato dal loro dante causa e chiedendo la liquidazione del patrimonio relitto.

Pertanto la Suprema Corte di Cassazione, valutando la portata generale della norma di cui all'art. 484 c.c., secondo cui l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario determina la separazione del patrimonio ereditario da quello dell'erede, ha espresso il principio della incompatibilità del predetto regime con gli strumenti disciplinati dal Codice della crisi .

Infatti “ L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analogia condizione dell'erede”. (Cass. Sez. 1, 18/11/2025, n. 30412).

Tale principio, ancorché enunciato con riferimento ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, poggia su una premessa di carattere generale valida anche nella presente fattispecie: la separazione patrimoniale conseguente all'accettazione beneficiata esclude che l'erede divenga debitore illimitato delle obbligazioni del defunto e limita la responsabilità ai beni ricompresi nell'asse ereditario.



L'istituto di cui agli artt. 484 e ss. c.c. realizza, secondo costante insegnamento della Suprema Corte, una segregazione patrimoniale che impedisce la confusione tra il patrimonio del *de cuius* e quello dell'erede, consentendo il pagamento dei creditori ereditari esclusivamente nei limiti dell'attivo relitto.

In tale contesto non è configurabile uno "stato di crisi o di insolvenza" dell'erede derivante dai debiti ereditari, giacché questi non gravano sul patrimonio personale dell'accettante oltre il limite della capienza dell'asse ereditario.

Né può ritenersi che la procedura sia stata introdotta nell'interesse del *de cuius*.

La morte del debitore comporta infatti l'estinzione della sua soggettività giuridica, mentre il sistema delle procedure di sovraindebitamento è costruito attorno alla figura del debitore quale titolare della posizione sostanziale da regolare.

L'art. 268 CCII attribuisce la legittimazione alla richiesta di apertura della liquidazione controllata al debitore sovraindebitato, mentre nel caso di specie la procedura è stata promossa da soggetti che non assumono la qualità di debitori sovraindebitati bensì quella di eredi beneficiati.

Ne consegue che difetta il presupposto soggettivo richiesto dalla disciplina speciale.

Pertanto le argomentazioni sviluppate dai reclamati sulla dedotta applicabilità degli artt. 33 e 34 CCII non possono essere condivise.

Il d.lgs. n. 136 del 2024 ha ampliato alcuni rinvii normativi e ha rafforzato il parallelismo tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata.

Tuttavia, secondo l'interpretazione letterale delle norme, principio fondamentale espressamente codificato dall'articolo 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale, è solo consentita la **prosecuzione** della liquidazione controllata, già richiesta dal *de cuius*, ai sensi degli artt. 35 e 36 CCII, nei confronti degli eredi, i quali, subentrano nella procedura concorsuale già aperta.

In particolare, la previsione concernente il debitore defunto è stata storicamente costruita in funzione delle procedure concorsuali dell'imprenditore e non consente di superare il dato sistematico valorizzato dalla Suprema Corte, secondo il quale il beneficio di inventario costituisce già lo strumento predisposto dall'ordinamento per limitare la responsabilità dell'erede e regolare il soddisfacimento dei creditori del *de cuius*.

L'interpretazione sostenuta dai reclamati determinerebbe una sostanziale duplicazione di strumenti destinati a perseguire il medesimo risultato liquidatorio, senza che il legislatore abbia manifestato in modo espresso la volontà di sovrapporre la procedura concorsuale prevista dal Codice della crisi alla disciplina della liquidazione dell'eredità beneficiata



regolata dal codice civile, ed in contrasto con il disposto dell'art. 1° art. 2 del d.lgs. n. 14/2019, lett. c).

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione.

Tutto ciò premesso in accoglimento del reclamo la domanda di apertura della liquidazione controllata deve essere dichiarata inammissibile.

La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata con conseguente revoca dell'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Umberto [REDACTED]

### 3. sulle spese del reclamo

La novità e complessità delle questioni affrontate consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza impugnata:

1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Luca [REDACTED] e Matteo [REDACTED] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Umberto [REDACTED]
2. revoca la procedura di liquidazione controllata aperta con sentenza n. 39/2026 del Tribunale di Genova;
3. compensa interamente le spese di lite ;

Così deciso in camera di consiglio in Genova alli 18.06.2026

Il Presidente est.

dott.ssa Rosella Silvestri

